



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le note della Terminal Flavio gioia s.p.a. del 7.12.21 e la successiva integrazione del 9.12.21 con le quali si richiedeva l'emissione di un'ordinanza di temporanea interdizione di una porzione di piazzale ferroviario al fine di procedere alle prove di carico della nuova gru Konecranes, in fase di approntamento presso la propria area in concessione sita al piazzale ferroviario;
- RITENUTO** necessario procedere all'emissione di un'ordinanza che regolamenti lo svolgimento dell'attività e le precauzioni da porre in atto per garantire la sicurezza della stessa e dei siti interessati;
- VISTA l'ordinanza n. 57/20
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**RENDE NOTO**

che, a decorrere dal 10 al 12 dicembre p.v., presso il piazzale ferroviario del porto di Napoli, in parte in concessione alla Terminal Flavio Gioia s.p.a. ed in parte area pubblica, saranno effettuate, da parte dell'Impresa portuale Terminal Flavio Gioia s.p.a., le attività di prove di carico della gru Konecranes mod. GHMK 6507 s.n. 362476,  
e, pertanto,

**ORDINA**

**Art. 1**

Nei giorni 11 e 12 dicembre, la porzione di area demaniale marittima del piazzale ferroviario avente ingresso da via Muro del Ghiaccio, meglio individuata nella planimetria allegata quale "area parcheggio trattori", ed abitualmente destinata ad accumulo veicoli commerciali diretti ai Terminal contenitori, è interdetta



all'accesso, a qualsiasi utilizzo, deposito di merci/materiali nonché altra attività/uso ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti impegnati nelle prove sopra menzionate.

Nelle medesime date l'ordinanza n. 57/20 è temporaneamente sospesa.

L'impresa esecutrice delle attività dovrà:

- provvedere alla delimitazione dell'area di prova con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti e con una recinzione avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare l'azione degli agenti atmosferici;
- adottare nell'esecuzione delle attività tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

### Art.2


In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1 della presente ordinanza, si procederà alla rimozione d'ufficio dei materiali presenti negli ambiti oggetto del presente provvedimento, con spese a carico dei soggetti obbligati, riservandosi, tra l'altro, questa AdSP di valutare, l'opportunità di avviare, per ragioni di pubblico interesse, le procedure di cui all'art.42 del codice della navigazione.

### Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

**IL PRESIDENTE**

 Avv. Andrea ANNUNZIATA

09.12.2021

ALL. ORD. PG/21

